



*Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili*



*Presidenza del Consiglio  
dei Ministri*

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

(ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241)

**sulle attività di collaborazione per garantire l'interscambio delle informazioni al fine di migliorare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della realizzazione degli investimenti pubblici e in particolar modo delle opere pubbliche;**

### **TRA**

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, (C.F. 97532760580), rappresentato dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

### **E**

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (DIPE), (C.F. 80188230587), rappresentato dal Capo del Dipartimento, Prof. Marco Leonardi

di seguito denominate le Parti

### **PREMESSO CHE**

l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, dispone che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

l'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che *“È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei...”* e che *“Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE ...”*;

l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* qualifica il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica quale struttura servente del CIPE, e al

contempo dispone che *“1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie”* e che il DIPE *“3. ...Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici.”*;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, all’art. 11 dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.”*

la legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, all’art. 13, stabilisce che *“per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, le amministrazioni provvedono ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge”*;

l’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* concerne, in particolare, l’esigenza di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, prevede, fra l’altro, all’articolo 1, i sistemi gestionali informatizzati sulle opere pubbliche e il ruolo di chiave di coordinamento garantito dal CUP; all’articolo 2 e 7, il ruolo di accentramento delle informazioni sulle opere pubbliche svolto dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) presso la Ragioneria Generale dello Stato; all’articolo 8, la BDAP quale base di riferimento ufficiale per le analisi e il monitoraggio sulle opere pubbliche e le modalità di condivisione dei dati della BDAP nei confronti delle pubbliche amministrazioni; all’articolo 11, il supporto tecnico di MEF-RGS nella gestione dei predetti sistemi informativi;

l’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto che, per tutte le infrastrutture strategiche, il controllo dei flussi finanziari venga effettuato secondo le modalità di cui alle delibere CIPE nn. 45/2011 e 15/2015, per il tramite del sistema Monitoraggio Grandi Opere (MGO);

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ha introdotto il principio di *“unicità dell’invio”* e ha previsto che il singolo dato deve essere fornito dagli Enti interessati una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema

informativo ricevente;

l'articolo 29, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividano un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni e in particolare che per le opere pubbliche detto protocollo *“si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”*;

l'articolo 213, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede che *“per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.”*;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 prevede all'articolo 31 che, limitatamente alla parte lavori, gli adempimenti degli obblighi di pubblicità sono assolti per i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso la trasmissione delle informazioni alla BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”* e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 12, comma 2, ove è previsto che le pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre Amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse Amministrazioni. Inoltre, all'articolo 50, comma 2, il citato decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e semplificare le modalità di utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con i commi da 2-bis a 2-sexies. In particolare, il comma 2-bis dispone la nullità per *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

il comma 2-ter, del citato articolo 11 della novellata legge n. 3/2003, amplia la portata del provvedimento stabilendo che *"Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati"*;

il comma 2-quinquies, del citato articolo 11 della novellata legge n. 3/2003, stabilisce che *"... il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244"*;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, stabilisce la normativa attuativa della riforma, ribadendo il ruolo prioritario del CUP nell'identificazione dei progetti di investimento pubblico presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni deputati al monitoraggio degli investimenti pubblici, delimitando la portata soggettiva e oggettiva della nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità, e stabilendo la collaborazione applicativa (scambio di dati, interoperabilità delle banche

dati) necessaria per l'attuazione dell'art. 11, comma 2-*quinquies*;

la citata delibera n. 63/2020, all'art. 1, comma 1, nella definizione dell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina sulla nullità degli atti amministrativi stabilita dall'art. 11, comma 2-*bis*, della legge n. 3/2003, comprende esplicitamente anche i progetti di investimento pubblico a valere sulle misure di attuazione del programma Next Generation EU, di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020.

considerato che nel settore degli investimenti pubblici si evidenzia da tempo l'esigenza di coordinare la raccolta dei dati informativi, sia al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche che per finalità di monitoraggio della spesa pubblica;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

l'espletamento dell'attività di gestione dei sistemi informativi comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, paragrafo 1 lett. b, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento), ai sensi del quale per trattamento dei dati si intende *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”*;

con il presente protocollo si intendono regolare anche i rapporti tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Regolamento.

#### CONSIDERATO CHE

è volontà delle Parti avviare una collaborazione in materia di investimenti infrastrutturali pubblici e alle connesse attività di gestione, monitoraggio, ed evoluzione procedurale,

alla luce delle richiamate norme, vi è l'esigenza di:

- identificare tempestivamente gli interventi cofinanziati dal PNRR, le relative linee di finanziamento (missione/componente/investimento/misura), i Codici Unici di Progetto, e i provvedimenti di finanziamento e connessa normativa attuativa
- individuare le criticità procedurali e realizzative delle grandi opere infrastrutturali cofinanziate dal PNRR ed i relativi ambiti di responsabilità
- ottimizzare le banche dati operanti nel settore degli investimenti pubblici nella reciproca collaborazione

tra le amministrazioni, garantendo la continuità operativa e il rafforzamento dell'interscambio delle informazioni

- migliorare l'efficienza della detenzione e dell'alimentazione delle già menzionate banche dati con un impatto positivo anche in ottica open-data
- aumentare il grado di conoscenza complessiva sugli investimenti pubblici e la qualità delle informazioni disponibili
- collaborare per l'integrazione del patrimonio informativo CUP prevedendo, in particolari momenti, quali a titolo esemplificativo l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la possibilità di interventi mirati e specifici con il fine di avere informazioni dettagliate e puntuali sui diversi programmi di spesa di interesse.

per realizzare tali obiettivi, si rende opportuna:

- la condivisione tra il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e la Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE delle informazioni relative ai finanziamenti dei programmi di investimento pubblico, in relazione alle opere finanziate con delibera CIPESS
- l'apertura dei rispettivi patrimoni informativi per garantire l'interoperabilità e i migliori risultati nelle attività di programmazione, monitoraggio, analisi e valutazione degli investimenti pubblici.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

#### **Articolo 2**

1. Il presente protocollo disciplina l'ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione interistituzionale tra le Parti. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica intendono sviluppare questa collaborazione al fine di uno scambio reciproco di informazioni, volto ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati raccolti nell'ambito delle attività istituzionali, attraverso anche, la cooperazione per la realizzazione di report, studi e analisi al fine di monitorare il corretto utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di investimenti pubblici, servizi e forniture e prevenire fenomeni corruttivi promuovendo la trasparenza delle informazioni. In particolare, prevedendo focus mirati su attività di interesse comune, quale a titolo esemplificativo durante il periodo di interesse del PNRR – PNC la realizzazione di attività e prodotti comuni con l'intento di offrire un supporto al monitoraggio della realizzazione delle opere coinvolte.

2. È facoltà delle Parti individuare, ove necessario, ulteriori ambiti di intervento, con richiesta motivata di una delle Parti. Gli accordi raggiunti con l'accettazione dell'altra parte sono integrativi del presente protocollo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest'ultimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le Parti.

### **Articolo 3**

1. È istituito un Gruppo di lavoro per l'attuazione del presente protocollo, composto da 4 componenti, due designati dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, e due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, con il compito di:

-definire d'intesa le strategie di sviluppo delle attività oggetto del presente protocollo nell'ottica di una collaborazione su tematiche di comune interesse e nell'interscambio dei dati delle parti per elaborazioni ed analisi, studi e ricerche mirate;

-approvare un programma di lavoro basato sulle suddette attività;

-rilevare eventuali criticità e proporre ai soggetti interessati ipotesi di miglioramento;

- rafforzare il monitoraggio degli investimenti pubblici, servizi e forniture con particolare riferimento al presidio, per quanto di competenza, della qualità e della completezza dei dati, dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione, anche ai fini della vigilanza sull'andamento e la realizzazione dell'opera;

-realizzare azioni per consentire un monitoraggio dell'esecuzione dell'opera aggiornato anche in sinergia con le stazioni appaltanti al fine di verificare lo stato di attuazione dell'opera dal punto di vista finanziario e attuativo per prevenire o risolvere eventuali criticità, in relazione alle opere finanziate con delibera CIPESS;

- adottare iniziative comuni per la promozione di attività negli ambiti di rispettiva competenza e di progetti in tema di trasparenza e open data;

-individuare le misure e le iniziative necessarie per garantire il conseguimento delle finalità complessive del Protocollo di intesa;

-monitorare l'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo di intesa;

-pianificare attività per l'interscambio dei dati e delle informazioni delle parti;

-prevedere il supporto alla richiesta del CUP, anche attraverso l'utilizzo di strumenti per la generazione semplificata del codice (*template*);

-proporre nuovi interventi di manutenzione evolutiva e di sviluppo delle rispettive applicazioni informatiche, da discutere in seno al Gruppo di lavoro, anche nell'ottica dell'interscambio dei dati delle parti per elaborazioni ed analisi.

2. Il Gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che una delle Parti ne faccia richiesta, anche per la soluzione di specifiche problematiche o esigenze che sorgono nel corso della gestione della collaborazione. La partecipazione al Gruppo non comporta oneri a carico delle Parti. La segreteria del Gruppo è assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.

Le decisioni all'interno del Gruppo di lavoro sono prese congiuntamente dalle parti.

#### **Articolo 4**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, per le parti di competenza, si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e sue successive modifiche o integrazioni.
2. Le Parti mantengono riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque si impegnano a non divulgarli se non per motivi istituzionali. Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del presente Protocollo d'intesa.
3. Le Parti sono responsabili dell'osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti dei suddetti obblighi di riservatezza.
4. Le Parti tramite le modalità e gli strumenti più efficaci, da concordare in sede di Comitato di gestione, si garantiscono reciprocamente l'accesso e la disponibilità agli applicativi informatici e alle relative banche dati oggetto del presente Protocollo d'intesa, nonché l'accesso alla documentazione pertinente e necessaria all'attuazione delle finalità del presente Protocollo.

#### **Articolo 5**

Le Parti convengono che il punto di contatto tra gli interessati è il Gruppo di lavoro istituito all'art. 3.

#### **Articolo 6**

Il presente Protocollo d'intesa acquista efficacia dalla data di sottoscrizione fra le Parti e avrà durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori periodi per espressa volontà delle Parti. Con le stesse modalità, il Protocollo può essere altresì prorogato per il periodo di tempo necessario al suo rinnovo.

#### **Articolo 7**

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri. Eventuali futuri oneri potranno essere determinati in appositi atti da concordarsi fra le Parti.

Ministero delle Infrastrutture e della  
Mobilità

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano  
(firmato digitalmente)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per la programmazione e il  
coordinamento della politica economica

Prof. Marco Leonardi  
(firmato digitalmente)